

Originale Copia

Comune di BOSNASCO	C.C.	Nr. 33	Data 27.12.2012
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARENA PO, PORTALBERA, SAN CIPRIANO PO, BOSNASCO E ZENEVREDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE: PROTEZIONE CIVILE.			

Codice Ente 11157

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2012 , il giorno 27 del mese di dicembre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione pubblica ed in seduta straordinaria PRIMA convocazione:

Su n. 13 componenti risultano

PRESENTI

Vercesi Flavio

Bassano Giuseppe

Perotti Alberto

Pizzi Corrado

Losio Tiziano

Carra' Marco

Lucarno Maria Luisa

ASSENTI

Malito Gianluca

Perego Sanjin

Cavalli Benedetta

Zanaboni Anna Maria

Offellini Marco

Campari Mario

Totale assenti n. 6

Totale presenti n. 7

Partecipa alla seduta il Segretario comunale sig. Beltrame D.ssa Roberta;

Si da' atto della presenza degli assessori esterni sig. Marsili Roberto, Chiolini Massimo, Brambilla Sergio e Bruciamonti Margherita;

Il Presidente Sig. Vercesi Flavio, nella sua qualità di SINDACO dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto:

Oggetto: Esame ed approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Arena Po, Portalbera, San Cipriano Po, Bosnasco e Zenevredo per la gestione associata della funzione fondamentale: PROTEZIONE CIVILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, da ultimo modificato dall'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 31 luglio 2012, n. 135, impone ai Comuni di minore dimensione, tra 1.000 e 5.000 abitanti, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali incidendo sull'assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati;
- che il comma 27 del citato art. 14 considera obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il Comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali sopra elencate ad esclusione della lettera l).
- che i Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti, ai sensi del comma 31-ter del citato articolo, devono assicurare la gestione associata:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;
 - b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;
- che il suddetto art. 14 prevede, pertanto, due sole forme associative tra enti locali:
 - a) con Convenzione (ex art. 30 del TUEL);
 - b) tramite Unione dei comuni (ex art. 32 TUEL).
 - che i Comuni di Arena Po, Portalbera, San Cipriano Po, Bosnasco e Zenevredo contano al 31/12/2011 rispettivamente n. abitanti:
 - Arena Po n. 1.666
 - Portalbera n. 1.569
 - San Cipriano Po n. 528
 - Bosnasco n. 633
 - Zenevredo n. 485
 - che vige per tutti i predetti Comuni l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa in considerazione della contiguità territoriale;
 - che l'obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regionie autonomie locali;
 - che l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti alle funzioni ed ai servizi che saranno successivamente individuati è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi;

VISTI gli artt. 8, 9, 10 della Legge Regionale 28 dicembre 2011, n. 22;

VISTA la Circolare regionale n. 8 del 15 novembre 2012 (B.U.R.L. - Serie Ordinaria - n. 47 del 19/11/2012) con la quale vengono forniti ai Comuni chiarimenti riguardo all'interpretazione delle norme regionali che regolano le modalità di attuazione delle gestioni associate obbligatorie in Lombardia e dispongono la deroga agli obblighi nazionali in materia di limiti demografici minimi per Unioni di Comuni e convenzioni tra Comuni;

ATTESO che con la predetta Circolare n. 8 del 15/11/2012 la Regione ha precisato che l'insieme dei Comuni che esercita le funzioni fondamentali in forma associata mediante la

forma associativa della convenzione deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 5.000 abitanti, a 3.000 abitanti in caso di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane o pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;

VISTI gli articoli degli Statuti di ogni ente aderente in materia di gestione associata di servizi e funzioni;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", nel testo vigente;

CONSIDERATO che i Comuni di Arena Po, Portalbera, San Cipriano Po, Bosnasco e Zenevredo in forma associata (con individuazione di Arena Po quale Comune capofila) hanno aderito al bando regionale (di cui al Decreto Dirigenziale Unità Organizzativa del 29 agosto 2011 n. 7831) per l'erogazione di contributi agli enti locali per la redazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza comunali, ai sensi della legge regionale 16/20004;

PRESA VISIONE della bozza di convenzione per l'esercizio in forma associata tra i Comuni di Arena Po, Portalbera, San Cipriano Po, Bosnasco e Zenevredo della seguente funzione fondamentale :

attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità da perseguire;

ATTESO che la competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento è del Consiglio Comunale ai sensi dello Statuto comunale e dell'art. 42, comma 2°, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile del Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge

- D E L I B E R A -

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la bozza di convenzione per l'esercizio in forma associata tra i Comuni di Arena Po, Portalbera, San Cipriano Po, Bosnasco e Zenevredo della seguente funzione fondamentale :

attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

2. di dare atto che la stessa viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto, altresì, che l'attivazione in forma associata di ogni gestione relativa alla funzione di cui al precedente punto 1) del dispositivo richiederà apposito regolamento da approvarsi da parte degli organi consiliari di ogni ente aderente, in esecuzione della presente deliberazione che riveste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L., natura di atto fondamentale;
4. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione di cui trattasi e ogni altro atto occorrente per dare attuazione alla stessa;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione agli enti aderenti;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Prefetto di Pavia e alla Regione Lombardia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito per consentire l'avvio dell'esercizio in forma associata tra i Comuni di Arena Po, Portalbera, San Cipriano Po, Bosnasco e Zenevredo della funzione fondamentale di cui al precedente punti 1) del dispositivo entro il 1° gennaio 2013;

con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA

DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE:

ATTIVITA', IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI

MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE

L'anno il giorno del mese di presso la sede di
....., con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Arena Po in persona del Sindaco *pro tempore* -----, domiciliato per la sua carica in -----, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di Portalbera in persona del Sindaco *pro tempore* -----, domiciliato per la sua carica in -----, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di San Cipriano Po in persona del Sindaco *pro tempore* -----, domiciliato per la sua carica in -----, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di Bosnasco in persona del Sindaco *pro tempore* -----, domiciliato per la sua carica in -----, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Zenevredo in persona del Sindaco *pro tempore* -----, domiciliato per la sua carica in -----, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO

- che il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilisce, all'art. 30, che gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e che le stesse debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che l'art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, da ultimo modificato dall'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 31 luglio 2012, n. 135, dispone che i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3000 abitanti se montani, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il Comune di Campione d'Italia, devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali sotto elencate ad esclusione della lettera l).
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- che i Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti, ai sensi del comma 31-ter del citato articolo, devono assicurare la gestione associata:
 - o entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;
 - o entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;
- che il suddetto art. 14 prevede, pertanto, due sole forme associative tra enti locali:
 - o con Convenzione (ex art. 30 del TUEL);

- tramite Unione dei comuni (ex art. 32 TUEL).
- che i Comuni di Arena Po, Portalbera, San Cipriano Po, Bosnasco e Zenevredo contano al 31/12/2011 rispettivamente n. abitanti:

Arena Po n. 1.666

Portalbera n. 1.569

San Cipriano Po n. 528

Bosnasco n. 633

Zenevredo n. 485

- che la Regione Lombardia con Legge 28.12.2011, n. 22 aveva stabilito a 5000 abitanti (3000 se montani) il limite demografico minimo per l'esercizio delle gestioni associate;
- che con Circolare n. 8 del 15/11/2012 la Regione precisa che tale limite è da ritenersi valido anche se antecedente all'attuale normativa nazionale e vale sia per i Comuni che scelgano di aggregarsi in Unione di Comuni, sia per quelli che optino per il convenzionamento;
- che vige per tutti i predetti Comuni l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa in considerazione della contiguità territoriale;
- che l'obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali;

- che l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti alle funzioni ed ai servizi che saranno successivamente individuati è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi;

VISTI gli articoli degli Statuti Comunali di ogni Comune aderente in materia di gestione associata di servizi e funzioni;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si istituisce l'ufficio comune per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali
2. Le funzioni, le attività e i servizi oggetto della presente convenzione sono:
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

Art. 2 - Enti partecipanti alla gestione associata

1. Gli enti che aderiscono alla convenzione sono:
 - il Comune di Arena Po
 - il Comune di Portalbera
 - il Comune di San Cipriano Po
 - il Comune di Bosnasco
 - il Comune di Zenevredo
2. L'ufficio comune è costituito presso il Comune di Arena Po ed opera sulle sedi di tutti gli enti aderenti.
3. Per il suo funzionamento l'ufficio comune risponde esclusivamente dal punto di vista del riferimento finanziario al Comune di Arena Po (ente referente).

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia sono :
 - a. il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli enti associati,
 - b. il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;
 - c. un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni;
 - d. la ricerca di economie di scala nella gestione;
 - e. lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le organizzazioni degli enti aderenti, al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi più avanzati;
 - f. la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne, nonché dei sistemi ICT di supporto.

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza

1. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, l'Ufficio comune opera con funzioni amministrative decisorie per conto dei singoli enti aderenti. Pertanto, il responsabile dell'ufficio stesso opera in qualità di responsabile di servizio negli enti aderenti alla presente convenzione, sulla base degli indirizzi, dei programmi di attività definiti dai rispettivi organi di governo, ovvero degli obiettivi da questi fissati.
2. Il responsabile dell'ufficio comune risponde dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza, assumendo la gestione del personale, dei contratti, dei procedimenti di accesso alle prestazioni, dei procedimenti autorizzatori, dell'attività di controllo, nonché di tutti gli interventi afferenti alle materie di competenza indispensabili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fissati.
3. Le attribuzioni dell'ufficio comune sono quelle rientranti per materia nella funzione fondamentale :

attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
4. L'attività del servizio associato, in primo luogo, è finalizzata a coadiuvare i Comuni associati nel campo della protezione civile per:
 - l'adozione in ambito comunale delle attività di previsione degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi e piani regionali;
 - l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in

ambito comunale e ad attivare, in collaborazione con gli altri enti preposti al soccorso, convenzioni con altre associazioni quali la Croce Rossa Italiana;

- la predisposizione dei piani comunali di protezione civile e di emergenza.

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 5 - Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

1. Il Regolamento di organizzazione dell'Ufficio comune è approvato dai competenti organi consiliari dei singoli enti su proposta della Conferenza dei Sindaci.

2. Il Regolamento di organizzazione disciplina, in conformità con i criteri generali stabiliti dalla Convenzione, l'assetto dell'Ufficio comune, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi, i sistemi e le figure di coordinamento, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le linee procedurali di gestione del personale.

3. Alla normativa contenuta nel Regolamento dovranno adeguarsi le altre disposizioni regolamentari degli enti aderenti, relativamente alle materie organizzative.

4. L'organizzazione dell'Ufficio comune può:

- articolarsi in strutture operative aggregate secondo criteri di omogeneità
- mantenersi unitaria, anche per singole funzioni gestite in modo associato, con assegnazione di responsabilità gestionali.

CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 6 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata triennale dal 1° gennaio 2013.

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti stipulanti.

3. La convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

Art. 7 - Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune

1. La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti e di tutti i cittadini degli enti interessati.

2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Piano annuale di attività.

3. Il Piano annuale di attività contiene:
 - a. i costi di funzionamento della gestione associata
 - b. gli interventi e le attività da attuare
 - c. le priorità degli interventi e delle attività.
4. E' istituita la Conferenza dei Sindaci sottoscrittori della presente convenzione, inizialmente presieduta dal Sindaco del Comune di Arena Po. I Sindaci possono delegare un proprio rappresentante a partecipare alla Conferenza.
5. La presidenza ha durata semestrale per rotazione dei rappresentanti degli enti aderenti.
6. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e sullo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
 - b. regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione e dallo Stato;
 - c. interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;
 - d. deliberazione del piano annuale delle attività di gestione da svolgere, con la quantificazione delle necessarie risorse finanziarie;
 - e. approvazione del rendiconto di gestione;
 - f. controllo dell'andamento della gestione associata, monitoraggio dei risultati e verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo, ove necessario, in merito alle opportune azioni correttive.
7. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente. Le sedute della Conferenza sono valide quando intervengano almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.
8. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il responsabile dell'ufficio comune, i Segretari Comunali, i dipendenti degli enti associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.
9. I rappresentanti degli enti aderenti, nell'esercizio della gestione associata, attuano strumenti di coinvolgimento decisionale dei rispettivi Giunte e Consigli nel rispetto delle competenze tipiche dei predetti organi di governo.

Art. 8 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

1. Per l'attuazione della presente convenzione è prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento, relativamente al personale ed alle dotazioni strumentali utilizzate dall'Ufficio comune. Gli Enti stipulanti contribuiscono alle spese di funzionamento (generali, di personale e per attrezzature), previo accordo in ordine all'ammontare da definirsi in sede di Conferenza dei Sindaci.
2. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente il relativo piano economico-finanziario.
3. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, secondo i criteri di riparto stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. In assenza di diverse indicazioni da parte della Conferenza dei Sindaci i criteri di attribuzione sono quantificati in proporzione al numero di abitanti al 31.12 di ciascun anno.
4. Eventuali variazioni del piano economico finanziario sono approvate dalla Conferenza dei Sindaci.
5. Sulla scorta del suddetto documento programmatico, l'Ente referente annualmente stanziava nel proprio bilancio di previsione la spesa corrente e/o di investimento concernente le strutture organizzative convenzionate, fatta salva la suddivisione della stessa secondo i criteri di riparto di cui al comma 3. Gli Enti stipulanti provvedono a stanziare nei rispettivi bilanci e a sostenere direttamente le spese del proprio personale impegnato, compreso lavoro straordinario e salario accessorio.
6. L'eventuale contributo regionale a sostegno delle forme associative è attribuito al Comune referente che ne cura l'impiego (previa concertazione con gli enti aderenti sull'utilizzo) e la rendicontazione. L'eventuale quota residua di tale contributo a seguito di rendicontazione annuale è ridistribuita tra gli enti aderenti in misura proporzionale all'entità demografica, a compensazione delle spese generali sostenute dagli enti per la gestione associata.

Art. 9 - Dotazione di personale

1. Gli Enti stipulanti mettono a disposizione i propri dipendenti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati oggetto della presente convenzione.
2. L'eventuale assunzione di personale ulteriore, se già prevista nei piani di fabbisogno del personale da parte degli enti, è effettuata nel rispetto dei limiti sulle assunzioni e dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale.

Art. 10 – Sedi operative

1. La sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell'ufficio comune;
2. Sedi operative decentrate sono previste presso i singoli enti aderenti.

Art. 11 – Associazioni di volontariato

Ogni ente aderente si impegna a favorire e stimolare sul proprio territorio le associazioni di volontariato che possano fornire contributi (in termini di risorse umane e strumentali) e apporti collaborativi per l'ottimale svolgimento della funzione associata.

Art. 12 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 6, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse, fatte salve le obbligazioni in essere, sempre che il recesso non determini condizione di mancato conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come previste dal Decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 31bis dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 convertito con legge 122/2010.

2. In tale caso il recedente deve darne comunicazione scritta agli altri Enti, i quali ne prendono atto determinando la risoluzione della convenzione ovvero il suo mantenimento a compagine modificata.

3. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire anche nei seguenti casi:

a. per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni degli organi consiliari di tutti gli enti stipulanti;

b. nel caso in cui tutti gli Enti stipulanti costituiscano tra loro, o con altri, una Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. In tal caso la risoluzione della convenzione ha effetto dall'avvio della gestione operativa dell'ente, come da deliberazione degli organi competenti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dagli organi consiliari soltanto con atti aventi la medesima natura della presente.

COMUNE DI BOSNASCO
PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione: n. del
del Consiglio Comunale

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I
COMUNI DI ARENA PO, PORTALBERA, SAN CIPRIANO PO, BOSNASCO E ZENEVREDO
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE; PROTEZIONE
CIVILE.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto,
individuato con provvedimento del Sindaco, **Responsabile del servizio Ragioneria** nonchè dei
servizi **Istruzione - Sociali -Attività economiche -Demografico**
- esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica - contabile** della proposta di
deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Molinaroli Anna Maria)



COMUNE DI BOSNASCO

(Provincia di Pavia)

Parere dell'Organo di Revisione – Funzione Protezione Civile

Il sottoscritto Dott. Giulio Barberini, in qualità di Organo di Revisione del Comune di Bosnasco

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'Art. 19 D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito in Legge 31/07/2012 n. 135 i Comuni di minore dimensione, tra 1.000 e 5.000 abitanti, devono esercitare in forma associata delle funzioni fondamentali ed in particolare, entro il 1° gennaio 2013, almeno tre delle funzioni stesse elencate dalla Legge su indicata;
- per l'esercizio delle funzioni gli Enti Locali possono stipulare delle apposite convenzioni stabilendone le finalità, la durata, le forme nonché i reciproci obblighi e garanzie;
- è intenzione dei Comuni di Arena Po, Portalbera, San Cipriano Po, Bosnasco e Zenevredo, esercitare la funzione fondamentale di attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi, mediante la costituzione di un ufficio unico che avrà sede presso il Comune di Arena Po;
- la forma associativa scelta dagli Enti su indicati per l'esercizio della funzione di attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi è quella della convenzione così come previsto dall'Art. 30 del TUEL in alternativa all'Unione dei Comuni;

CONSIDERATO CHE

- l'obiettivo che gli Enti si propongono è quello di razionalizzare i servizi associati al fine di accrescerne la loro qualità e quantità oltre che ad economicizzare la spesa pubblica;

VISTO


- lo schema di convenzione tra i Comuni interessati alla gestione associata nonché la bozza di delibera di Consiglio Comunale inoltrati al sottoscritto;
- il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Affari Generali nonché quello contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

ESPRIME

ai sensi dell'Art. 239 c.1 lettera b) del TUEL, così come modificato dall'Art.3 c. 1 lettera o) punto 3) D.L. 174/2012, **parere favorevole** alla stipula di una convenzione tra i Comuni di Arena Po, Portalbera, San Cipriano Po, Bosnasco e Zenevredo per l'esercizio della funzione di attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

Con osservanza.


Bosnasco, li 19 dicembre 2012


Dott. Giulio Barberini

Delibera C.C. n. 33 del 27/12/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Vercesi Flavio)




Il Segretario Comunale
(Beltrame D.ssa Roberta)




DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 3 GEN 2013 al _____

Addì - 3 GEN 2013



Il Segretario comunale
(Beltrame D.ssa Roberta)



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 13-01-2013

- per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Addì 13 AGO 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Beltrame D.ssa Roberta)

